

- 2) In caso di risposta positiva, se la disparità di trattamento quanto all'indennità, stante la cessazione del contratto giustificata da un identico contesto fattuale seppur in forza di una diversa causa giuridica, fra lavoratori con contratto a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili debba essere considerata una delle discriminazioni vietate dall'articolo 21 della Carta, giacché risulta contraria ai principi di parità di trattamento e di non discriminazione di cui agli articoli 20 e 21 della Carta, i quali formano parte integrante dei principi generali del diritto dell'Unione.

⁽¹⁾ Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 25 gennaio 2018 —
Caseificio Sociale San Rocco Soc. coop. arl e a. / Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA),
Regione Veneto**

(Causa C-46/18)

(2018/C 142/38)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrenti in appello: Caseificio Sociale San Rocco Soc. coop. arl, S.s. Franco e Maurizio Artuso, Sebastiano Bolzon, Claudio Matteazzi, Roberto Tellatin

Resistenti in appello: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Regione Veneto

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, in una situazione come quella descritta e che costituisce oggetto del giudizio principale, il diritto dell'Unione europea debba essere interpretato nel senso che il contrasto di una disposizione legislativa di uno Stato membro con l'art. 2, paragrafo 2, comma 3, del Regolamento (CEE) n. 3950/92 ⁽¹⁾ comporti, quale conseguenza, l'insussistenza dell'obbligazione dei produttori di corrispondere il prelievo supplementare al ricorso delle condizioni stabilite dal medesimo Regolamento.
- 2) Se, in una situazione come quella descritta e che costituisce oggetto del giudizio principale, il diritto dell'Unione europea e, in particolare il principio generale di tutela dell'affidamento, debba essere interpretato nel senso che non possa essere tutelato l'affidamento di soggetti che abbiano rispettato un obbligo previsto da uno Stato membro e che abbiano beneficiato degli effetti connessi al rispetto di detto obbligo, ancorché tale obbligo sia risultato contrario al diritto dell'Unione europea.
- 3) Se, in una situazione come quella descritta e che costituisce oggetto del giudizio principale, l'art. 9 del Regolamento (CE) 9 luglio 2001, n. 1392/2001 ⁽²⁾ e la nozione unionale di «categoria prioritaria» ostino a una disposizione di uno Stato membro, come l'art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 157/2004 approvato dalla Repubblica Italiana, che stabilisca modalità differenziate di restituzione del prelievo supplementare imputato in eccesso, distinguendo, ai fini delle tempistiche e delle modalità di restituzione, i produttori che abbiano fatto affidamento sul doveroso rispetto di una disposizione nazionale risultata in contrasto con il diritto dell'Unione dai produttori che tale disposizione non abbiano rispettato.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 405, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione, del 9 luglio 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 187, pag. 19).